



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale
Gruppo Italiano

Anno 2010, numero 2, **Maggio 2010**

EDITORIALE

Spigolature sul Regolamento di attuazione del Codice della PI

Dopo quasi cinque anni di attesa, finalmente è venuto alla luce il Regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale, più volte sollecitato all'Avv. Loredana Gulino Direttore Generale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in occasione delle rare sue presenze a convegni o seminari specifici della PI.

L'impostazione di partenza non faceva una grinza: allo scopo di evitare le lungaggini burocratiche delle approvazioni di nuove leggi, necessarie magari per aggiornare o modificare opportunamente alcuni aspetti della legge di riferimento in materia di Proprietà Industriale, sarebbe stato opportuno spostare in un regolamento di attuazione quanta più materia possibile, soprattutto di natura procedurale, in modo da riuscire ad essere in futuro decisamente più veloci e snelli nelle modifiche; essendo le modifiche di regolamento di pertinenza del Ministro competente e introdotte per Decreto.

Il principale estensore del Codice della Proprietà Industriale, il Prof. Floridia, era stato a suo tempo criticato per aver lasciato nel Codice molta materia che sarebbe più logicamente stata di pertinenza del Regolamento; tant'è vero che nelle recenti riunioni di revisione del Codice ... stavo per dire che era stato proposto di spostare quelle materie nel regolamento; ma non è avvenuto così! Al contrario, nella ultima bozza del Regolamento, prima che fosse pubblicato martedì 9 marzo 2010 sulla G.U., molte parti del testo sono state eliminate essendo una mera e inutile ripetizione di quanto era già contenuto nel Codice.

Sembra una delle solite cose contorte all'italiana e invece non è così: è saggezza! Il termine saggezza infatti trae la sua origine dal fatto che "uno che sa" è considerato saggio. Mi spiego meglio: il Prof. Floridia, nella sua lunga e provata esperienza di ottimo redattore di leggi e nella consapevolezza delle relative condizioni al contorno, sapeva fin troppo bene che arrivare nei tempi stabiliti con i regolamenti attuativi non è mai stata da noi in Italia una cosa semplice; tanto meno nel marasma legislativo attuale.

Già sin dalle origini la famosa legge brevetti italiana del 1934 (R.D. 13 settembre 1934 n. 1602), legge completa e organica per invenzioni modelli e marchi, equilibrata anche nella concezione dei modelli di utilità e per la regolamentazione dell'invenzione del dipendente, che era stata persino "spiata" e quasi copiata a suo tempo dalla Finlandia (è storicamente provato che nel 1937 il giudice finlandese Y.J. Hakulinen si ispirò proprio a questo regio decreto per ridefinire la normativa finlandese sulle invenzioni dei dipendenti), non era semplicemente mai entrata in vigore perché il previsto regolamento di attuazione, che avrebbe dovuto essere proclamato entro un anno, non fu mai emanato. Vorrei disincantare le persone che si meravigliano di questo, semplicemente ricordando la serietà e il rigore di quel tempo che non lasciava adito a proroghe su proroghe o a decreti **milleproroghe** di sorta!

Spero vivamente che il Prof. Floridia non mi tolga il saluto per le mie elucubrazioni su di lui, ma io sono convinto che al professore non è sfuggito affatto che diversi articoli o commi del Codice fossero materia più appropriata per il Regolamento, ma che

abbia pensato *saggiamente* di mantenerle lo stesso, in modo che la legge potesse essere comunque attuata; tanto se aspettiamo il Regolamento ... campa cavallo!

La verifica lampante delle mie assunzioni è sotto gli occhi di tutti noi mandatarî, cioè consulenti in Proprietà Industriale. La Commissione dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, di cui io stesso ho fatto parte per molti anni e in cui sono stato eletto Presidente per due mandati consecutivi, è ormai al quarto anno di "prorogatio" dopo i tre anni di normale esercizio perché si è deciso di spostare nel Regolamento le norme per le elezioni dei dieci Consiglieri nella apposita Assemblea e tutto il bagaglio delle altre norme riguardanti l'Ordine stesso. In teoria la scelta sarebbe stata eccellente, tenendo conto di quanto bisogno c'è di aggiornamento celere nei vari adempimenti dell'Ordine, per esempio nella gestione degli esami per l'iscrizione all'Albo nelle due sezioni di Brevetti e Marchi e tant'altro. Ora che ci penso, è una fortuna che, nonostante la latitanza del Regolamento, in questi quattro o cinque anni si sia riusciti lo stesso a tenere gli esami per Consulenti in Marchi e Brevetti, con la solita alternanza annuale: è evidente che nessuno ha sollevato obiezioni!

Ora però il Regolamento c'è e tanto basta; speriamo soltanto che quando saranno varate, come già in fieri, le proposte modifiche al Codice della PI, i relativi necessari adattamenti del Regolamento vengano fatti a tamburo e non dopo tre o quattro anni. Esaminati i corollari, le spigolature, e senza avere l'intenzione di dissertare sui vari aspetti del Regolamento, che certamente occuperanno molto spazio nelle riunioni e nei seminari specializzati a venire, ora vorrei quantomeno fornirne succintamente lo schema organizzativo con particolare riferimento ai vari articoli, in modo da

permettere a chi ne avesse interesse una rapida consultazione pilotata:

i primi 5 articoli regolano il deposito cartaceo, quello telematico e le condizioni di irricevibilità delle domande;

✓ dall'art. 7 all'art.10 vengono regolati depositi di brevetto europeo e internazionale;

✓ dall'art. 11 all'art. 20 vengono trattati i marchi;

✓ l'art. 24 si occupa della ricerca di anteriorità affidata all'EPO;

✓ l'art. 27 regola le topografie dei semiconduttori;

✓ gli artt. 38 e 39 regolamentano le tasse;

✓ l'art. 40 le trascrizioni sull'apposito registro;

✓ gli artt. 43 e 44 si occupano delle pubblicazioni di brevetti e marchi;

✓ l'art. 45 tratta le procedure di segretezza militare;

✓ dall'art. 46 all'art. 63 viene trattata e regolamentata l'opposizione relativa ai marchi;

✓ dall'art. 64 all'art. 66 viene trattato tutto quanto riguarda l'Ordine, vale a dire esami per l'iscrizione all'Albo sezione Brevetti e/o Marchi, assemblee e votazioni.

Termine ricordando che il Regolamento è stato pubblicato sulla G.U. n. 56 del 09-03-2010 supplemento ordinario N. 48/L a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 13 gennaio 2010, n. 33, dal titolo: "**Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**".

BRUNO MURACA
SISVEL SPA

Flash dall'Italia

Codice della proprietà industriale: nuove modifiche in arrivo.

Durante la seduta di venerdì **16 aprile 2010** il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, ha approvato lo schema di decreto legislativo contenente la revisione del Codice della proprietà industriale.

Il testo normativo introduce la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e prevede il diritto di brevettare per i ricercatori universitari, qualora l'Università o altri centri di ricerca pubblici non abbiano provveduto entro sei mesi.

Una norma riconosce ai Comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio da utilizzare anche per valorizzare commercialmente il proprio patrimonio culturale, storico, architettonico e ambientale.

Le integrazioni e le correzioni apportate al Codice dal Consiglio dei Ministri passano ora all'esame delle Commissioni Parlamentari competenti, del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata e dovranno essere adottate definitivamente entro il 15 agosto prossimo.

La Commissione, che ha lavorato sul progetto di riforma, è tutta composta da membri di AIPPI: Dr. Fabrizio De Benedetti, Prof. Giorgio Floridia, Prof. Cesare Galli, Prof. Giuseppe Sena.

R.A.

(FONTE: COMUNICATO STAMPA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 16.4.2010)

Aumentato il deposito dei titoli di IPR nel 2009, con un primato sempre della Lombardia.

Nel corso della ***Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale***, che si tenuta a Roma presso il Ministero delle Attività Produttive, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dal ***26 al 28 aprile 2010***, in occasione del quarantesimo anniversario dell'istituzione dell'OMPI, sono stati diffusi dati assolutamente incoraggianti sulla brevettazione nel nostro Paese, per l'anno 2009. Il deposito delle domande, infatti, ha fatto segnare un trend in crescita: +4,5% per i modelli di utilità, con Lombardia in testa alla classifica (550), seguita da Piemonte (258), Lazio (246), Veneto (231) ed Emilia Romagna; +2% per i brevetti per invenzione, sempre con un primato della Lombardia (2942), seguita da Emilia Romagna (1518), Piemonte (1116), Veneto (1289) e Lazio (745).

R.A.

(FONTE: COMUNICATO STAMPA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 20.4.2010)

Novità dai Giudici Italiani

Sul cumulo della Tutela Penale e Civile della PI, in perfetto parallelo.

Della cd. crisi della Giustizia è da molto che si parla, ma non è poi così vero. Invece della crisi finanziaria non se ne era parlato nei giusti termini e le cose vengono fuori solo ora. Le due problematiche sono inversamente proporzionali.

In tempi di crisi aumenta la domanda di tutela ma diminuisce la capacità di spesa. Per non tornare all'assalto ai forni, occorre offrire un rimedio sinergico.

Torno alla mia idea della tutela sinergica tra i rimedi che offre la giustizia civile e quelli che offre la tutela penale. Portare avanti insieme i due rimedi, civili e penali, ha un effetto sinergico eccellente, in termini di risultati, tempi, possibili strategie.

La coesistenza delle procedure è pacificamente resa possibile dal sistema. La abolizione della pregiudiziale penale, la abolizione del dogma del divieto del conflitto dei giudicati, la abolizione della interdipendenza dei giudicati, e molti altri istituti lo confermano.

E' pacifico che nel nostro ordinamento viga ormai il principio della piena autonomia tra il giudizio penale e quello civile.

Ne consegue che il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, e il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e viceversa (salvo le eccezioni previste).

La Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, ed il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (salvo le eccezioni previste)..

La Suprema Corte, ha reso una fondamentale decisione a Sezioni Unite statuendo che la disciplina dei rapporti tra giudizio civile e processo penale è oggi improntata al diverso principio sistematico, dell'autonomia dei due ordini di cognizione. L'ordinamento viene evolvendo verso un sistema di rapporti tra le giurisdizioni, nel quale l'istituto della sospensione necessaria del giudizio per la pendenza di altro processo tende ad essere abbandonato a favore di quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione: ciò nel segno della effettività della tutela giurisdizionale, di cui è aspetto la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma Cost.).

Al valore della uniformità dei giudicati e della coerenza logica fra le sentenze degli organi investiti di giurisdizione è stato sostituito quello del giusto processo, in ragione del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l'applicazione della legge sia avvenuta nell'ambito di un procedimento in cui è stato pienamente assicurato il diritto di difesa.

Non essendo stata riprodotta, nel nuovo codice di procedura penale, la disposizione del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile – ma sia stato instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, con la conseguenza che al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, ed il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti.

Il giudice civile non è vincolato dal giudicato penale ed è abilitato a procedere autonomamente alla valutazione del materiale acquisito nel processo, potendo così pervenire ad un risultato finale diverso da quello raggiunto nel giudizio penale . Tutto quanto sopra ovviamente sempre salve le eccezioni previste.

La possibilità che in tal modo si possano avere contrasti tra giudicato penale e giudicato civile è stata sottolineata anche da Corte Costituzionale, la quale ha osservato che in questa prospettiva di autonomia dei due giudizi si giustificano anche le limitazioni del diritto alla prova della parte civile ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p..

La sinergia tra i rimedi civili e penale è resa necessaria dalle nuove sfide che pone la globalizzazione e la crisi finanziaria in corso, dove non si può pensare che basti un solo rimedio : il malato è troppo grave.

Innumerevoli sono le applicazioni pratiche della sinergia tra tutela civile e tutela penale.

Come ho cercato di sostenere, la raccolta delle prove e la fase delle cautele può benissimo essere affidata (anche) alla istruttoria penale, enormemente più veloce ed effettiva di ogni altra procedura. Una volta acquisite le prove e esperite le misure cautelari del caso, il prezioso dossier può essere utilmente impiegato per il *refinement* civilistico e quindi per assicurare stabilità ai rimedi già ottenuti, mediante misure inibitorie, decisioni di accertamento definitive, decisioni sui danni, avendo già a monte un dossier raccolto a monte mediante le preziose misure di tutela penale: le perquisizioni e le misure di sequestro probatorio, sui libri e fatturato del contraffattore.

La tutela penale c'è e funziona molto bene, specie in sede cautelare, ove lo strumento del sequestro penale preventivo (locale o nazionale) è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione.

A seguito di un sequestro penale il contraffattore è normalmente bloccato almeno per un certo periodo. Fatalmente la sua quota di mercato viene compressa : in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una

posizione di vantaggio per riappropriarsene. L' extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato, dovrebbe essere non solo la dimostrazione di come ben funziona il sistema, ma potrebbe anche essere destinato a finanziare il R&D e anche il contenzioso civile a tutela del brevetto

Come da premessa, cresce la domanda di tutela, ma diminuisce la capacità di spesa.

Ergo, le cause devono essere autofinanziate. (autopulenti insomma)

AVV. RAIMONDO GALLI

STUDIO LEGALE GALLI & ASSOCIATI – MILANO

La musica dal dentista finisce davanti alla Corte Europea di Giustizia.

La Corte d'Appello di Torino, con ordinanza pubblicata in data 5 marzo 2010 - all'interno del procedimento introdotto da SCF Consorzio Fonografici nei confronti di un dentista che diffondeva, all'interno del proprio studio, musica radiodiffusa - ha deciso di sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte di Giustizia della Comunità Europee la seguente questione pregiudiziale interpretativa:

"... d) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà costituisca "comunicazione al pubblico", ovvero "messa a disposizione del pubblico" ai fini dell'applicazione dell'art. 3, n. 2 lett. b) della Direttiva 2001/29/CE;

e) se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso a favore dei produttori fonografici".

Infatti, si legge nell'ordinanza citata, *"la disciplina nazionale appare del tutto in linea con quella comunitaria, ma come questa non fornisce una risposta immediata alla questione se nella nozione di comunicazione al pubblico di fonogrammi rientri anche la diffusione all'interno di studi professionali privati, come quelli dentistici, nei quali l'accesso dei clienti avviene, di regola, in maniera programmata, selettiva e senza alcun obbligo a contrarre da parte del professionista, e la diffusione radiofonica o televisiva è fruita dal cliente indipendentemente da un atto di sua volizione".*

Attendiamo ora la risposta della Corte di Giustizia sul punto.

R.A.

Novità dai Giudici Stranieri

La Corte di Giustizia CE si pronuncia sulle caratteristiche degli ISP-Internet Service Provider e sulla loro responsabilità per contraffazione di marchio.

Con la sentenza del **23 marzo 2010** nelle cause riunite C-236/08, C-237/08, C-238/08 la Corte di Giustizia ha preso posizione sulla questione molto dibattuta se i servizi forniti dai motori di ricerca siano qualificabili come hosting ex artt. 12-15 della Direttiva 2000/31 sul Commercio Elettronico ancorché il motore di ricerca ricavi un profitto dalla loro fornitura, e se, nel caso di servizi di keyword advertising (vale a dire di pubblicità, sotto forma di link sponsorizzati evidenziati in certe parti della pagina in cui vengono forniti i risultati di una ricerca, distinte da questi ultimi) l'uso di parole chiave coincidenti con marchi altrui integri una violazione dei diritti su quei marchi da parte dell'inserzionista e del fornitore del servizio. Su quest'ultimo punto, la Corte ha stabilito - ed ha subito ribadito in C. Giust. CE **25 marzo 2010**, C-278/08 (BergSpechte) - che il prestatore di un servizio di keyword advertising su Internet che consente l'uso di parole chiave identiche a un marchio altrui non fa un uso di tale segno ai sensi dell'art. 5 nn. 1 e 2 della direttiva 89/104: e ha aggiunto che in questo caso il motore di ricerca è

qualificabile come ISP che offre un servizio di hosting, beneficiando dunque dell'esenzione di responsabilità prevista dagli artt. 12-15 della direttiva sul commercio elettronico in quanto non svolge, né può essergli richiesto di svolgere, un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati su richiesta di un inserzionista. La responsabilità sorge solo ove l'ISP, avendo avuto conoscenza della natura illecita dei dati inseriti, abbia omesso di rimuoverli o di disabilitare l'accesso agli stessi.

La pronuncia della Corte CE appare in linea con l'ordinanza collegiale di II grado emessa dal Tribunale di Roma, **11 febbraio 2010** sul caso You Tube/R.T.I., secondo cui "You Tube e Google svolgono attività di ISP, cioè servizio di 'hosting', consistente nell'offrire ai propri utenti una piattaforma attraverso la quale conservare e rendere disponibili contenuti audio e video e quindi memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio"; non esiste "un obbligo di sorveglianza generale del provider rispetto al contenuto dei dati"; e "non si tratta quindi di pretendere dal provider un'attività preventiva di controllo e di accertamento di ciascun singolo frammento caricato dagli utenti, ma di rimuovere materiale illecitamente trasmesso dopo aver avuto conoscenza, dall'avente diritto", della natura illecita dei materiali inseriti.

AVV. PROF. LUIGI MANSANI
LOVELLS

Ancora dalla Corte di Giustizia CE: sulla normativa italiana transitoria in materia di design e tutela d'autore.

Il **22 aprile 2010**, avanti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si è tenuto un altro importante confronto in merito alla compatibilità della normativa transitoria italiana sul design, in relazione alla protezione ai sensi del diritto d'autore, e la relativa disciplina comunitaria.

Sul punto ci riferisce la giornalista **Rita Fatiguso** che ha autorizzato AIPPI NEWSLETTER a pubblicare il suo articolo uscito su **Il Sole 24 Ore del 23 aprile 2010**.

"Le sedie di Le Corbusier, La Panteon Chair, i televisori Brionvega, la lampada Arco dei fratelli Castiglioni. Sono alcuni pezzi di design di alto valore artistico, categoria di oggetti sulla quale ieri [i.e.: 22 aprile 2010] a livello comunitario si è giocata una partita importante.

La Corte di Giustizia europea ha affrontato, infatti, la questione della compatibilità con il diritto comunitario della normativa transitoria italiana sul design che limita la protezione del diritto d'autore, permettendo a chi imitava le opere prima del recepimento della direttiva n.98/71/CE di continuare a farlo, senza limiti di tempo. Il nocciolo della questione non sta solo nell'aspetto giuridico, peraltro complesso. Il versante economico è altrettanto di rilievo. L'eccezione davanti alla Corte è stata sollevata dal Tribunale di Milano, presieduto da Cesare De Sapia, su istanza di Assoluce, l'Associazione delle imprese italiane dell'illuminazione, secondo la quale la nuova disciplina penalizza l'industria italiana del settore, nell'ambito di un giudizio promosso da Flos contro Semeraro per contraffazione proprio della lampada Arco.

L'Avvocato La Pergola, a nome della Commissione Ue, ha preso una posizione che avrà il suo peso sulla decisione finale della Corte, sostenendo la contrarietà al diritto comunitario delle norme transitorie italiane. A suo avviso, infatti, quelle norme sarebbero contrarie alla direttiva n.2001/29/CE, quella che ha armonizzato nella UE la normativa sul diritto d'autore, limitando la tutela dell'affidamento dei soggetti che operavano in precedenza in regime di assenza di protezione agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002, escludendo espressamente che in base al diritto comunitario possa essere loro consentito di continuare la loro attività dopo tale data.

Una valutazione tutt'altro che positiva, data da chi in effetti rappresenta la Commissione di Bruxelles, quindi l'Europa.

Com'è ovvio, durante la discussione, mentre i legali del Governo italiano e della Semeraro, rappresentata dall'avvocato Giorgio Floridia, hanno difeso la normativa italiana, Assoluce, con l'avvocato Cesare Galli, ha obiettato che una norma transitoria non può spingersi fino al punto di negare il diritto sostanziale che la direttiva impone agli Stati membri di riconoscere, continuando a perpetuare le distorsioni del mercato che si volevano eliminare.

L'avvocato di Flos, Giovanni Casucci, ha ricordato che la Corte di Giustizia Europea si è già pronunciata contro simili norme (prolungamento da 30 a 50 anni della durata del diritto d'autore sui fonogrammi).

La Corte si è riservata di decidere dopo il deposito delle conclusioni dell'avvocato generale".

Il Design Italiano

Il Design Italiano entra in Farnesina e gira il mondo.

In data 30 novembre 2009 è stata inaugurata, all'interno del palazzo della Farnesina in Roma, sede del Ministero degli Affari Esteri, la **Collezione Farnesina Design**. I piani del palazzo ospitano così, lungo i propri corridoi, all'interno di piccole e grandi sale conferenze e nei loggiati, installazioni di prodotti tra i più significativi del design italiano. Fanno così bella mostra di sé articoli per l'arredamento (citiamo, tra le aziende ospitate: Ad Hoc, Artemide, Bernini, Bosa, Cerruti Baleri, Domodinamica, Elica, Matteo Grassi, Ifi, Knoll, Loccioni, Metalco, Progetti, Stone, Venini, Voltolina) e non solo: anche Ducati e Rondine Motor hanno conquistato uno spazio all'interno della Collezione.

L'iniziativa, voluta fortemente dal Ministro degli Affari Esteri **Franco Frattini** (e sostenuta dai Ministri dello Sviluppo Economico e per i Beni e le Attività Culturali Claudio Scajola e Sandro Bondi), mira a promuovere nel mondo **l'eccellenza del design italiano**.

Al progetto fanno capo diverse tipologie di iniziative: le aziende coinvolte, oltre a beneficiare degli spazi espositivi permanenti offerti dalla Farnesina, potranno prendere parte a singoli eventi promossi dal Ministero, quali conferenze, convegni e non solo. La **Collezione Farnesina Design** si sposterà nelle principali capitali mondiali del design in occasione di importanti eventi internazionali grazie al contributo degli Istituti di Cultura italiani e delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, nonché dell'ICE.

Una prima iniziativa, che ha riscosso significativo successo, si è tenuta a **Vancouver**, nel mese di febbraio, durante i **XXI Giochi Olimpici invernali**: all'interno di "Casa Italia" è stato allestito uno spazio espositivo dedicato alla collezione "Farnesina Design" nel quale ciascuna azienda coinvolta ha presentato il "pezzo" ritenuto più rappresentativo del proprio stile.

La Collezione Farnesina Design, sarà ancora presente, con una propria rappresentanza, in occasione dei Campionati Mondiali di Calcio in Sud Africa (giugno 2010), ed ai Campionati Mondiali di Pallacanestro in Turchia (settembre 2010).

Le opere, oggetto della **Collezione Farnesina Design**, sono state selezionate da un **Comitato Scientifico**, presieduto da **Sergio Pininfarina**, e del quale fanno parte personalità rappresentative di istituzioni qualificate nel settore come **ADI, Triennale di Milano, COSMIT**.

Ma la selezione ancora continua: la Collezione infatti, che fino ad oggi ha occupato il primo piano della sede del Ministero degli Affari Esteri, dovrà estendersi agli ulteriori sei piani dell'edificio, fino a comporre quarantanove isole espositive, collegate fra di loro da una segnaletica che consentirà di unire le tappe di un itinerario illustrato da una apposita mappa.

Lista dei CTU di AIPPI

Nelle ultime due riunioni di comitato esecutivo, è stato varato in forma definitiva il progetto relativo all'elenco CTU di AIPPI. Gli scopi, le motivazioni e i criteri sono stati fatti già circolare ai soci in allegato al verbale di CE del gennaio 2010: la stessa documentazione, insieme alle istruzioni per presentare le candidature ed al modulo di candidatura sono in corso di pubblicazione sul sito di Aippi. La procedura di candidatura è stata predisposta on-line e comporta una semplice sequenza per l'inserimento dei dati e la loro successiva visibilità (una volta raccolta l'autorizzazione al trattamento dei dati); la prima sezione del modulo di candidatura è concepita per poter essere compilata in modo anonimo, così che ciascuno possa verificare la sussistenza dei requisiti minimi, prima di procedere nel processo di candidatura.

L'intero sistema di trattamento di questi dati ha comportato un minimo impegno di risorse dell'associazione e qualche ora di dedizione del gruppo di lavoro e del webmaster: il risultato finale è più che soddisfacente e si spera verrà apprezzato dai soci. L'auspicio è che l'elenco diventi presto un utile strumento, a beneficio di tutti gli operatori del settore. Sono in corsa ora le ultime modifiche e test, così che le candidature possano essere presentate definitivamente nella sezione apposita del sito Aippi, sin dal 10 maggio 2010.

*CARLO MARIA FAGGIONI
FUMERO, STUDIO CONSULENZA BREVETTI SNC*

Elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in P.I.

Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in P.I. è costituito da 10 persone. I Consiglieri, che devono avere una anzianità di iscrizione all'Albo di almeno tre anni, vengono eletti da tutti gli iscritti registrati nei due Albi dei Consulenti in Brevetti e in Marchi, gestiti dall'Ordine. Senza scendere nei particolari procedurali previsti dalla legge, il sistema garantisce che nel Consiglio siano presenti almeno due Consulenti dipendenti da Azienda e almeno un rappresentante della sezione Marchi ed uno della sezione Brevetti. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta in seno al Consiglio eletto e, a sua volta, nomina un Vice Presidente e delega uno o due Membri per le funzioni di Segretario e Tesoriere.

L'attuale Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in P.I. è stato eletto dall'Assemblea dell'Ordine nell'anno 2004 con l'usuale mandato di tre anni, ma si trova da ulteriori tre anni in regime di **prorogatio** a causa del fatto che non è stato possibile indire le nuove elezioni allo scadere dei 3 anni e cioè nel 2007. Infatti, tutta la materia che riguarda la procedura di nomina dei 10 Membri del Consiglio è stata demandata, nel Codice della P.I. pubblicato sulla G.U. del 4 marzo 2005, al relativo Regolamento di attuazione, che avrebbe dovuto essere emanato entro un anno ma che purtroppo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solamente il 9 marzo 2010.

A suo tempo, a causa dell'incertezza sulla effettiva data di pubblicazione sulla G.U. del Regolamento e della concomitante necessità legislativa di tenere l'Assemblea annuale dell'Ordine entro il mese di marzo, si è deciso un escamotage apparentemente bizzarro ma efficace, consistente nell'indire la riunione dell'Assemblea in prima convocazione il 31 marzo 2010 e la seconda convocazione il **15 giugno 2010**; con l'accortezza di distribuire immediatamente, con la convocazione dell'Assemblea, a tutti gli iscritti le schede di voto.

B.M.

Membri del Comitato Direttivo: Silvano Adorno, Raffaella Arista Olga Capasso, Cesare Galli, Raimondo Galli, Lamberto Liuzzo, Diego Pallini, Luigi Carlo Ubertazzi

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Carlo Maria Faggioni, Raimondo Galli, Luigi Mansani, Bruno Muraca.

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti all'indirizzo di posta elettronica: news@aippi.it.

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 833991
fax 02- 83399200

sito internet: <http://www.aippi.it>
e-mail: mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

sito internet: <http://www.aippi.org>
e-mail: general-secretariat@aippi.org.

Il presente NEWSLETTER é destinato unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.

I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione.